N. 128195 di Rep.

COPIA DELL'ATTO

DI

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDIANRIA

del giorno 26 MAGGIO 2012

PARTI

AIL VENEZIA

ASSOCIAZIONE ITALIANA

CONTRO LE LEUCEMIE - LINFOMI E MIELOMI Sezione Provinciale di Venezia ONLUS

con sede in Venezia Castello 6698/B

Rogiti del Notaio

dr. FRANCESCO CANDIANI

di GIOVANNI

si rilascia alla società

VERBALE D'ASSEMBLEA STRAORDINARIA

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno 2012 (duemiladodici) questo giorno di sabato 26 (ventisei) del mese di Maggio alle ore 17,20 (diciassette e minuti venti)

26/05/2012

In Venezia, presso la Sala San Domenico dell'Ospedale Civile, Castello n. 6698/b.

Davanti a me Dr. FRANCESCO CANDIANI, Notaio iscritto al Collegio Notarile di Venezia, residente a Mestre, è comparso il signor:

GIOVANNI ALLIATA di MONTEREALE, nato a Roma il 29 marzo 1954, domiciliato per la carica in Venezia, Castello 6698/b,

che interviene al presente atto nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della:

"AIL VENEZIA ASSOCIAZIONE ITALIANA CONTRO LE LEUCEMIE - LINFOMI E MIELOMI Sezione Provinciale di Venezia ONLUS"

con sede in Venezia, Castello 6698/b, iscritta al Registro delle Persone Giuridiche presso il Tribunale di Venezia al n. 463 e iscritta al Registro Regionale delle Organizzazioni del Volontariato al n. VE 0155.

Il comparente, della cui identità personale io Notaio sono certo, espone che con avviso reso noto ai sensi dell'art. 7 del vigente statuto sociale è stata convocata per oggi in questo luogo ed alle ore 16 in seconda convocazione l'assemblea ordinaria e straordinaria dei Soci della Associazione per deliberare sul sequente

ORDINE DEL GIORNO

- 1 comunicazioni del Presidente
- 2 approvazione del bilancio consuntivo del 2011 e del bilancio preventivo 2012
- 3 ratifica delibera Consiglio di Amministrazione
- 4 quota associativa
- 5 varie ed eventuali
- e chiede a me Notaio, che accetto, di redigere il verbale relativo al punto 3 "ratifica delibera Consiglio di Amministrazione" perche' tale delibera verte su modifiche allo statuto.

Il Presidente effettua le constatazioni di legge.

Assume la Presidenza dell'Assemblea il comparso Giovanni Alliata di Montereale il quale constata, dandone atto:

- del Consiglio di Amministrazione oltre ad esso Presidente sono presenti: il Vice Presidente Gerardo Ciccone e i componenti Maria Cristina Bullo, Maiangiola Perale e Romea Seno
- del Collegio dei Revisori dei Conti è presente Stefano Aversa
- Amministratori e Revisori assenti hanno giustificato la loro assenza;
- che sono presenti in proprio o per deleghe che rimarranno agli atti sociali numero 35 (trentacinque) associati su un totale di numero 294 (duecentonovantaquattro) associati aventi diritto di partecipare all'Assemblea i cui nominativi risultano dall'elenco allegato al presente atto sotto la lettera "A".

Registrato a: Mestre (Venezia 2) il 28/06/2012 al n. 6470 serie 1T Con Euro 168,00



Dichiara pertanto la presente assemblea validamente costituita ed idonea a deliberare sul proposto ordine del giorno.

Il Presidente ricorda che l'assemblea in sede ordinaria si è già tenuta e passa quindi allo svolgimento della parte straordinaria, esponendo agli intervenuti i motivi che rendono necessario modificare gli articoli 1, 2, 4, 6, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19 dello Statuto Sociale, recependo indicazioni

- del Servizio Terzo Settore della Direzione Regionale per i Servizi Sociali del Veneto al fine di confermare l'iscrizione al Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato
- dell'AlL nazionale, cui la nostra Associazione aderisce, al fine di coordinare in alcuni punti i rispettivi statuti

e prevedendo quale Organo di controllo dell'Associazione un unico Revisore che sostituisca l'attuale Collegio dei Revisori.

Segue una breve discussione al termine della quale l'Assemblea all'unanimità

delibera

- di apportare allo statuto sociale tutte le modifiche proposte e quindi modificando:
- l'art. 1 al comma 1.1. inserendo l'odierna assemblea
- l'art. 2 al comma 2.2 g) precisando che la collaborazione prioritaria deve svolgersi con l'Unità Operativa di Ematologia presso l'Ospedale dell'Angelo di Mestre e che le collaborazioni con altri soggetti devono essere espressamente autorizzate dal Consiglio di Amministrazione e al comma 2.3 inserendo la previsione che le attività diverse da quelle istituzioni che l'Associazione puo' svolgere sono solo quelle consentite dalle vigenti Leggi
- l'art. 4 inserendo un nuovo comma, il 4.6, che preveda l'obbligatorietà di invio all'AIL nazionale del bilancio consuntivo
- l'art. 6 togliendo il riferimento all'autorizzazione prevista dall'art. 17 del codice, in quanto abrogato
- l'art. 13 al comma 13.1 prevedendo che le riunioni del Consiglio di Amministrazione, qualora composto da soli tre membri, siano validamente costituite solo con la presenza di tutti i membri e al comma 13.2 togliendo, in ogni caso, la prevalenza del voto del Presidente in caso di parità
- l'art. 14 al comma 14.3 eliminando la possibilità che il Consiglio di Amministrazione deleghi i suoi poteri costituendo Giunte Esecutive o Comitati di Presidenza
- l'art. 15 alla lettera b) in conseguenza della modifica all'art. 14.3 e prevedendo due nuovi compiti per il Consiglio di Amministrazione: la designazione dei canditati per il Consiglio di Amministrazione dell'AlL nazionale, inserendo la lettera q) e il dover dare tempestivo riscontro alle istanze dell'AlL nazionale, inserendo la lettera r) all'articolo stesso
- gli artt. 16 e 17 prevedendo che l'Organo di Controllo, nominato dall'Assemblea degli associati, sia composto da un unico Revisore
- l'art. 18 inserendo il comma 18.4 che designa il Collegio dei Probiviri dell'AlL nazionale come arbitro di eventuali controversie tra AlL nazionale e AlL Venezia
- l'art. 19 inserendo un nuovo comma, 11.1 bis, che prevede come

causa di scioglimento il perdurare per almeno un anno un numero di associati inferiore ai 20 e prevedendo all'art. 19.2.b che in caso di scioglimento, esaurita la liquidazione, i beni vengano attribuiti in via prioritaria all'AlL nazionale.

modificando i corrispondenti articoli dello Statuto Sociale nel modo che seque:

ARTICOLO 1 Costituzione, denominazione, sede e durata

1.1. L'Associazione - costituita ai sensi dell'art. 14 e seguenti del Codice Civile e della Legge-quadro sul volontariato n° 266 dell'11 agosto 1991 - il 19 settembre 1994 in Venezia con atto notaio Maria Luisa Semi, repertorio nº 94775, codice fiscale 94022970274, è retta dal presente Statuto a rogito notaio Carlo Candiani repertorio n°61002 del 24 aprile 1999, modificato a rogito notaio Francesco Candiani repertorio nº 116875 del 17 maggio 2008, ulteriormente modificato a rogito notaio Francesco Candiani repertorio nº 128195 del 26 maggio 2012. Fermo il resto.

ARTICOLO 2

Omissis

Scopo

- q) collaborare, anche finanziariamente e mediante la fornitura di beni, con le Autorità, i Servizi sanitari e le altre Istituzioni competenti, in via prioritaria con l'Unità Operativa di Ematologia presso l'Ospedale dell'Angelo di Mestre, nell'organizzazione e nel miglioramento sia dei servizi, strutture e attrezzature, sia dell'assistenza sanitaria e di quella sociale in favore dei leucemici ed altri emopatici e delle loro famiglie; le collaborazioni con altri soggetti dovranno essere espressamente autorizzate dal Consiglio di Amministrazione: omissis
- 2.3. L'Associazione non svolge attività diverse da quelle istituzionali, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse, come stabilito dalle leggi in vigore.

ARTICOLO 4 Patrimonio e bilanci

- 4.1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito oltre che dai beni mobili ed immobili e dalle altre attività iscritte a bilancio: omissis
- 4.6. Il bilancio consuntivo, approvato dall'assemblea, deve essere inviato all'AlL nazionale entro il 31 maggio di ogni anno e comunque entro un mese dall'approvazione.

ARTICOLO 6 Competenze Assemblea

omissis

g) l'acquisto di beni immobili, l'accettazione di donazioni ed eredità, il conseguimento di legati (art. 4.1/c);

Fermo il resto.

ARTICOLO 13 Adunanze e deliberazioni Consiglio

- 13.1. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono validamente costituite con la presenza della maggioranza dei suoi componenti (art. 11.1) in carica; questi non possono farsi rappresentare. Nel caso in cui il Consiglio di Amministrazione sia composto da tre membri, la riunione è validamente costituita solo con la presenza di tutti i membri.
- 13.2. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti espressi dai suoi componenti presenti.

Fermo il resto.

ARTICOLO 14

Rappresentanza e Poteri

omissis

14.3. Il Consiglio di Amministrazione può delegare poteri al Presidente, ai Vicepresidenti ed agli altri suoi componenti (art. 11.1), individualmente, disgiuntamente o congiuntamente.

Fermo il resto.

ARTICOLO 15 Competenze Consiglio

Al Consiglio di Amministrazione - oltre ai poteri con facoltà di delegare e di conferire procure di cui all'articolo 14 precedente - competono, in particolare, le seguenti attribuzioni: omissis

- b) nominare, nel proprio seno, uno o due Vicepresidenti, i quali coadiuvano il Presidente e, in ordine di anzianità di appartenenza all'Associazione, ne fanno le veci in caso di suo impedimento, assenza o mancanza, con i poteri di rappresentanza (art. 14.1);
 omissis
- q) designare i candidati per il Consiglio di Amministrazione dell'AlL nazionale per ottemperare alla procedura prevista per l'elezione del Consiglio di Amministrazione dell'AlL nazionale;
- r) riscontrare tempestivamente, anche eventualmente dandone mandato al Presidente o ad uno dei Consiglieri, le richieste di dati e documenti e le istanze di verifica e controllo che pervengano dall'AIL nazionale.

CAPO 3° - ORGANO DI CONTROLLO

ARTICOLO 16 Composizione Organo di controllo

- 16.1. L'Organo di controllo, a sensi dell'art. 2477 Codice Civile, è composto da un unico revisore, anche non socio (art. 10.4) nominato dall'Assemblea dei Soci (art. 6.2/c) scelto di preferenza tra gli iscritti nel ruolo dei Revisori contabili e negli Albi professionali dei dottori commercialisti e dei ragionieri, in altri Albi professionali, o tra persone con esperienza in materia contabile finanziaria, che non sia coniuge, parente od affine entro il quarto grado dei componenti del Consiglio di Amministrazione (art. 11).
- 16.2. Il Revisore dura in carica un triennio, salvo che la delibera di nomina determini un periodo più breve, e comunque fino all'approvazione dell'ultimo Bilancio consuntivo (artt. 4.5/a e 6.2/e) del periodo ed alle nuove nomine assembleari (art. 6.2/c); svolge le sue funzioni gratuitamente; è rieleggibile.

16.3. [SOPPRESSO]

ARTICOLO 17 Competenze Organo di controllo

All'Organo di controllo compete:

- a) controllare la gestione finanziaria e patrimoniale, accertando il rispetto delle norme di legge, dello Statuto e dei regolamenti (art.15/g), l'ordinato andamento amministrativo, la regolare tenuta della contabilità e la rispondenza del Bilancio (art. 4.5) alle risultanze contabili;
- b) presentare all'Assemblea dei Soci (art. 6.2/e) una propria relazione, con gli eventuali rilievi, sull'andamento amministrativo-contabile ed economico-finanziario;
- c) provvedere, occorrendo, a richiedere la convocazione dell'Assem-

blea dei Soci (art. 7 1) e del Consiglio di Amministrazione (artt. 11.6 e 12.2), ad approvare le delibere di sostituzione di cui all'art. 11.5 ed a quant'altro previsto di competenza dell'Organo di controllo dallo Statuto e dalle disposizioni di legge.

ARTICOLO 18 Composizione e competenze Collegio Probiviri omissis

18.4. Eventuali controversie tra l'AIL nazionale e la sezione AIL della provincia di Venezia, saranno devolute alla competenza del Collegio dei Probiviri dell'AIL nazionale

ARTICOLO 19 Scioglimento ed estinzione

- 19.1. L'Associazione può essere sciolta ed estinta dall'Assemblea dei Soci (artt. 1.6 e 6.3/a), convocata e costituita a norma degli articoli 7 e 8.2/b, con delibera presa e verbalizzata a norma degli articoli 10.5 e 9.3 precedenti.
- 19.1.bis L'Associazione deve essere sciolta qualora il numero dei Soci venga ad essere inferiore a 20 (venti) e non venga reintegrato entro l'esercizio finanziario nel quale si verifica la diminuzione.
- 19.2. L'Assemblea che delibera lo scioglimento o l'estinzione dell'Associazione:
- a) nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio ai sensi dell'articolo 30 del Codice Civile e degli articoli 11 e 21 delle Disposizioni di attuazione del medesimo;
- b) delibera sulla devoluzione dei beni rimasti dopo esaurita la liquidazione e sulle relative modalità, destinandoli in via prioritaria all'AIL nazionale ed in via subordinata ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale operanti in identico o analogo settore o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n° 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
- 19.3. In mancanza, per qualsiasi motivo, di deliberazione assembleare, provvede in riguardo l'Organo amministrativo dell'AIL nazionale (art. 2.1).

Viene delegato il Presidente Giovanni Alliata di Montereale a dare esecuzione alle prese delibere e ad apportare alle stesse ed all'allegato statuto tutte le modifiche, aggiunte e soppressioni che si rendessero necessarie.

Il Presidente mi consegna il nuovo testo dello Statuto Sociale che si allega al presente atto sotto la lettera "B".

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola la parola il Presidente chiude la presente assemblea alle ore 17,45 (diciassette e minuti quarantacinque).

Il comparente mi dispensa dalla lettura degli allegati.

lo Notaio ho letto questo atto al comparente che lo approva. L'atto presente è stato dattiloscritto e scritto a mano da persona di mia fiducia e da me stesso su di due fogli per quattro intere facciate e sin qui di questa quinta e viene sottoscritto alle ore 17,50.

Firmato GIOVANNI ALLIATA di MONTEREALE – FRANCESCO CANDIANI Notaio L.S.

4

Assemblea AIL 26 Maggio 2012

al Num 128195 di rep

n°	Delegati	n°	Deleganti
	Nomi		Nomi
1	Aversa Stefano	1	Aversa Carlo
		1	Longega Gianna
1	Sartorello Alberto	1	Bellato Giuliana
		1	Tessari Roberto
		1	Marchiori Norma
1	Lorenzon Paolo	1	Bertaggia Renata
		1	Bullo Maela
		1	Giomo Caterina
1	Chinellato Graziella	1	Baroli Silvia
		1	Tonin Barbara
		1	Baroli Giovanni
		1	Segantin Maria Teresa
		1	Righetto Amabile
1	Gerardi Radames	1	Bernardi Davide
		1	Bernardi Giuseppe
		1	Bernardi Franco
		1	Marcato Alberto
		1	Marcato Carlo
1	Seno Romea	1	Tessari Genoveffa
		1	Bonaventura Nadia
		1	Novello Anna
		1	Novello Elvira
		1	Tessari Anna
1	Perale Mariangela	1	Boscolo Mauro Gallo
		1	Bullo Maria Cristina
1	Alliata Giovanni		
1	Bonaventura Nadia		
1	Ciccone Gerardo		
10		25	AND
-012			1.00

Howarm Ollia Co

Allegati "B" al Num. 128195 di Repertorio 36211 d'ordine

"AIL VENEZIA ASSOCIAZIONE ITALIANA CONTRO LE LEUCEMIE - LINFOMI E MIELOMI Sezione Provinciale di Venezia ONLUS" STATUTO

parte prima - generalità

	Perito Printer Series and	
Articolo 1	Costituzione, denominazione, sede e durata	pag.01
Articolo 2	Scopo	pag.02
Articolo 3	Soci	pag.03
Articolo 4	Patrimonio e bilanci	pag.04
	parte seconda - ordinamento	
Articolo 5	Organi	pag.05
Articolo 6	Competenze Assemblea	pag.05
Articolo 7	Convocazione Assemblea	pag.05
Articolo 8	Costituzione Assemblea	pag.06
Articolo 9	Presidenza Assemblea	pag.06
Articolo 10	Deliberazioni Assemblea	pag.07
Articolo 11	Composizione Consiglio	pag.07
Articolo 12	Convocazione Consiglio	pag.08
Articolo 13	Riunioni e deliberazioni Consiglio	pag.08
Articolo 14	Rappresentanza e poteri	pag.08
Articolo 15	Competenze Consiglio	pag.09
Articolo 16	Composizione Organo di controllo	pag.10
Articolo 17	Competenze Organo di controllo	pag.11
Articolo 18	Composizione e competenze Collegio Probiviri parte terza - disposizioni finali	pag.11
Articolo 19	Scioglimento ed estinzione	pag.11
Articolo 20	Rinvio	pag.12

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

"AIL VENEZIA -

ASSOCIAZIONE ITALIANA CONTRO LE LEUCEMIE-LINFOMI E MIELOMA

SEZIONE PROVINCIALE DI VENEZIA - ONLUS"

parte prima - generalità

ARTICOLO 1 Costituzione, denominazione, sede e durata

1.1. L'Associazione - costituita ai sensi dell'art. 14 e seguenti del Codice Civile e della Legge-quadro sul volontariato n° 266 dell'11 agosto 1991 - il 19 settembre 1994 in Venezia con atto notaio Maria Luisa Semi, repertorio n° 94775, codice fiscale 94022970274, è retta dal presente Statuto a rogito notaio Carlo Candiani repertorio n°61002 del 24 aprile 1999, modificato a rogito notaio Francesco Candiani repertorio n° 116875 del 17 maggio 2008, ulteriormente modificato a rogito notaio Francesco Candiani repertorio n° 128195 del 26 maggio 2012.

1.2. L'Associazione ha la denominazione "AIL VENEZIA - Associazione Italiana contro le Leucemie-Linfomi e Mieloma - Sezione Provinciale di Venezia - Onlus" L'Associazione potrà usare la formula abbreviata

"AIL VENEZIA".

- 1.3. L'Associazione ha avuto il riconoscimento della personalità giuridica, ai sensi dell'art. 12 del Codice Civile e del DPR 24 luglio 1997 n. 616, con delibera della Giunta Regionale Veneta n° 6405 del 20 dicembre 1994, è iscritta nel Registro delle Persone Giuridiche presso il Tribunale di Venezia al n°463 del 12 marzo 1999 ed è iscritta nel Registro Regionale delle Organizzazioni del Volontariato al n° VE 0155.
- 1.4. L'Associazione, ai sensi del decreto legislativo n° 460 del 4 dicembre 1997, art. 10, commi 1 e 8, avendo le caratteristiche operative e statutarie ivi previste, è "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" e usa questa locuzione o l'acronimo "ONLUS" nella denominazione e in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico.
- 1.5. L'Associazione ha sede in Venezia.
- 1.6. L'Associazione ha durata illimitata nel tempo e può essere sciolta dall'Assemblea dei Soci (art. 19).

ARTICOLO 2 Scopo

- 2.1. L'Associazione, nell'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale, ha lo scopo di operare nella provincia di Venezia e, di concerto con altre Sezioni dell'AlL e con l'Associazione nazionale, in altre zone del Triveneto, per lo sviluppo e la diffusione delle ricerche scientifiche sulle leucemie ed altre emopatie maligne e per l'organizzazione ed il miglioramento dei servizi e dell'assistenza socio-sanitaria in favore dei leucemici ed altri emopatici e delle loro famiglie, privilegiando il volontariato, senza fini di lucro, in armonia con le finalità statutarie ed operative dell' "Associazione Italiana contro le Leucemie-Linfomi e Mieloma" con sede in Roma, riconosciuta con il Decreto del Presidente della Repubblica n. 481 del 19 settembre 1975 ed iscritta nel Registro delle Persone Giuridiche al n. 263/75 presso il Tribunale di Roma, qui denominata per brevità "AlL nazionale".
- 2.2. A tale scopo, l'Associazione può quindi, tra l'altro, e a puro titolo esemplificativo, nei limiti dei mezzi patrimoniali disponibili per provvedervi anche convenzionandosi (art. 15/h) con Enti pubblici e con privati patrocinare, promuovere, organizzare, gestire in proprio, per conto altrui, direttamente, con o tramite altri iniziative, manifestazioni, pubblicazioni, attività per:
- a) contribuire agli impegni necessari per l'esecuzione di ricerche tendenti a risolvere i problemi della eziologia, epidemiologia, patogenesi, prevenzione e terapia delle leucemie, anche favorendo l'acquisto di attrezzature scientifiche e apparecchiature sanitarie, e altresì erogando borse di studio e altre forme di sostegno a medici, paramedici e ricercatori di questi settori;
- b) promuovere il contatto e la collaborazione tra i gruppi di ricerca esistenti ed incoraggiare un sempre maggior numero di studiosi ad indirizzare la loro attività allo studio delle leucemie;
- c) potenziare i gruppi di ricerca esistenti e promuovere l'istituzione di centri pilota per indagini particolarmente avanzate, nei quali sia anche possibile la formazione di nuove leve di ricercatori;
- d) facilitare gli scambi di informazioni scientifiche anche finanziando, ove opportuno, l'acquisto di pubblicazioni per i centri ematologici - e patrocinare convegni di studio;

- e) sollecitare l'intervento e la collaborazione delle Autorità, di Enti, Istituzioni, Società e privati cittadini, mediante divulgazione delle conoscenze relative alle leucemie, linfomi e mieloma, alla loro importanza sociale e al ruolo che esse rivestono come fronte d'avanguardia nella lotta contro i tumori maligni;
- f) offrire alle Istituzioni politiche, amministrative, sanitarie una responsabile collaborazione nell'applicazione delle norme vigenti, nella formulazione di piani e programmi, nello studio di nuovi provvedimenti, esplicando ove occorra, opera di persuasione, stimolo e pressione:
- g) collaborare, anche finanziariamente e mediante la fornitura di beni, con le Autorità, i Servizi sanitari e le altre Istituzioni competenti, in via prioritaria con l'Unità Operativa di Ematologia dell'Ospedale dell'Angelo di Mestre, nell'organizzazione e nel miglioramento sia dei servizi, strutture e attrezzature, sia dell'assistenza sanitaria e di quella sociale in favore dei leucemici ed altri emopatici e delle loro famiglie; le collaborazioni con altri soggetti dovranno essere espressamente autorizzate dal Consiglio di Amministrazione;
- h) curare la preparazione di volontari che intendano impegnarsi attivamente nell'assistenza ai pazienti sia all'interno delle strutture sanitarie che a domicilio, e predisporne l'attività per il miglioramento della qualità dei servizi offerti ai pazienti stessi;
- i) incrementare i rapporti tra pazienti per favorire aiuti reciproci e scambi di esperienze sotto il profilo sanitario, sociale e psicologico, al fine di sviluppare una vicendevole solidarietà e di pervenire ad una migliore conoscenza delle patologie, delle terapie e dei centri di cura;
- diffondere e divulgare la conoscenza delle patologie leucemiche e delle altre emopatie maligne, predisponendo iniziative di sensibilizzazione rivolte a operatori sanitari e all'opinione pubblica, in modo da rendere sempre più ampia la consapevolezza dei progressi raggiunti dalla ricerca, da realizzare la possibilità di formulare diagnosi precoci, e da predisporre le condizioni per informare sui centri di cura più idonei; il tutto anche a mezzo di pubblicazioni a stampa, digitali o su reti informatiche;
- m) stimolare e propugnare la cultura della donazione, promuovendo momenti di informazione e sensibilizzazione anche in collaborazione con altre Associazioni aventi finalità analoghe;
- n) fornire orientamento, aiuto e sostegno anche finanziario ai pazienti e alle loro famiglie, soprattutto nei casi di trapianto di midollo;
- o) organizzare e garantire strutture di accoglienza e alloggi presso i centri di cura, nonché servizi di trasporto, per pazienti e loro parenti che ne avessero necessità;
- p) reperire i mezzi finanziari occorrenti per perseguire le sue finalità istituzionali, anche mediante pubbliche sottoscrizioni, manifestazioni per la raccolta di fondi, organizzazione occasionale di spettacoli e altri momenti ricreativi.
- 2.3. L'Associazione non svolge attività diverse da quelle istituzionali, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse, come stabilito dalle leggi in vigore.

ARTICOLO 3

Soci

3.1. Possono aderire all'Associazione tutte le persone che condividono

le finalità dell'Associazione stessa, sono mosse da spirito di solidarietà verso tutti e svolgono questa attività associativa in modo personale, spontaneo e gratuito.

3.2. [SOPPRESSO]

- 3.3. L'Associazione si compone di Soci fondatori, ordinari, sostenitori, benemeriti e onorari.
- 3.4. Sono Soci fondatori quelli che hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione (art. 1.1).
- 3.5. Sono Soci ordinari dell'Associazione i soggetti che versano annualmente la quota associativa minima stabilita dall'Assemblea (art. 6.2/a).
- 3.6. Sono Soci sostenitori coloro che versano una quota almeno dieci volte superiore a quella minima stabilita dall'Assemblea.
- 3.7. Il Consiglio di Amministrazione (art. 15/e) può nominare Soci benemeriti le persone che, a suo giudizio, hanno acquisito particolari meriti nel perseguire lo scopo associativo (art. 2) e Soci onorari le persone che, a suo giudizio, onorano l'Associazione con la loro adesione.
- 3.8. L'ammissione a Socio ha effetto con il versamento della quota associativa e implica la conoscenza e accettazione del presente Statuto, degli eventuali regolamenti, il rispetto delle risoluzioni prese dagli organi rappresentativi dell'Associazione, e la partecipazione alla vita dell'Associazione medesima nello spirito della mutualità, assistenza, unitarietà d'intenti, di sentimenti e comportamenti democratici.
- 3.9. Il Socio può recedere o essere escluso a norma dell'articolo 24 del Codice Civile; viene considerato recedente se non ha versato la quota associativa (art. 6.2/a) entro un mese dal secondo invito scritto rivoltogli; non può ripetere, anche quando abbia cessato di appartenere all'Associazione, le quote associative e gli eventuali contributi versati (art. 4.1/a), né ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione (artt. 4.1 e 19.2/b); la qualità di Socio non è trasmissibile.
- 3.10. Tutti i Soci hanno eguali diritti nell'Associazione e in particolare in sede di Assemblea (10.1).

ARTICOLO 4 Patrimonio e bilanci

- 4.1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito:
- a) dalle quote associative e dai contributi dei Soci (art.3.3);
- b) da contributi, oblazioni, liberalità fatte da persone fisiche e/o giuridiche, siano essi finalizzati alla realizzazione di specifiche attività intraprese dall'Associazione oppure devolute per il perseguimento degli scopi istituzionali dell'Associazione;
- c) da eventuali donazioni, eredità e legati;
- d) da eventuali contributi, rette, borse di studio, rimborsi e concorsi spese, assegni, premi, canoni, sussidi, anche statali, regionali e di Enti pubblici e privati, italiani ed esteri;
- e) dai proventi di sottoscrizioni, manifestazioni ed altre iniziative ed attività, patrocinate, promosse, gestite dall'Associazione (2.2);
- f) da ogni altra entrata ammessa ai sensi della Legge 266/91;
- g) dai beni mobili ed immobili e dalle altre attività iscritte a bilancio.
- 4.2. Tutto il patrimonio è disponibile, per le spese di funzionamento e di mantenimento (correnti) e di investimento (in conto capitale) - dell'Associazione, nonché per eventuali accantonamenti proposti dal

Consiglio di Amministrazione ed approvati dall'Assemblea, ad eccezione di quei beni che siano in qualche modo vincolati, per espressa volontà del donante o testatore.

- 4.3. Il Patrimonio al pari di eventuali utili e avanzi di gestione nonché fondi e riserve non può essere distribuito tra i Soci durante la vita dell'Associazione, né in caso di scioglimento od estinzione (art. 19), a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.
- 4.4. L'esercizio finanziario comincia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
- 4.5. Per ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione presenta all'Assemblea dei Soci (artt. 6.2/e e 15/h):
- a) il Bilancio consuntivo dell'esercizio chiuso il 31 dicembre precedente, corredato dagli allegati previsti dalla legislazione vigente, le eventuali variazioni rispetto al bilancio preventivo, nonché una relazione sulle attività svolte;
- b) il Bilancio preventivo per l'esercizio corrente, nonché una relazione sulle attività in corso e quelle programmate.
- 4.6. Il bilancio consuntivo, approvato dall'assemblea, deve essere inviato all'AIL nazionale entro il 31 maggio di ogni anno e comunque entro un mese dall'approvazione.

PARTE SECONDA - ORDINAMENTO

ARTICOLO 5

Organi

- 5.1. Gli organi dell'Associazione sono:
 - 1. L'Assemblea dei Soci (artt. da 6 a 10);
 - 2. il Consiglio di Amministrazione (artt. da 11 a 15);
 - 3. l'Organo di controllo (artt. 16 e 17);
 - 4. il Collegio dei Probiviri (art. 18).
- 5.2. Tutte le cariche dell'Associazione sono gratuite. Eventuali rimborsi spese per particolari incarichi svolti nell'interesse dell'Associazione potranno essere autorizzati con delibera motivata del Consiglio di Amministrazione.

CAPO 1° - ASSEMBLEA DEI SOCI

ARTICOLO 6

Competenze Assemblea

- 6.1. L'Assemblea dei Soci è ordinaria o straordinaria.
- 6.2. Sono di competenza dell'Assemblea ordinaria:
- a) la determinazione della quota associativa annuale, pluriennale, vitalizia - minima per i soci ordinari e sostenitori (art. 3.4);
- b) la determinazione del numero e la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione (art. 11.1);
- c) la nomina dell'Organo di controllo (art. 16);
- d) la nomina, eventuale, del Collegio dei Probiviri e del suo Presidente (art. 18);
- e) l'approvazione dei Bilanci annuali, preventivo e consuntivo, e dei programmi delle attività corredati dalle relazioni del Consiglio di Amministrazione (art. 4.5) e dell'Organo di controllo (art. 17/b);
- f) eventuali deliberazioni sulle responsabilità degli Amministratori (artt. 18 e 22 Cod. Civ.);
- g) l'acquisto di beni immobili, l'accettazione di donazioni ed eredità, il



conseguimento di legati (art. 4.1/c);

- 6.3. Sono di competenza dell'Assemblea straordinaria:
- a) le modificazioni dello Statuto;
- b) lo scioglimento e l'estinzione dell'Associazione (art. 19).

ARTICOLO 7

Convocazione Assemblea

- 7.1. L'Assemblea dei Soci viene convocata in sede ordinaria entro il mese di aprile di ogni anno, e in ogni caso entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio (art. 6.2 e art. 2364 Cod. Civ.), e ogniqualvolta lo deliberi il Consiglio di Amministrazione (art. 15/p) o ne faccia richiesta scritta motivata dell'Organo di controllo (art. 17/c), il Collegio dei Probiviri (art. 18) o almeno un decimo dei Soci (art.3.3) dal Presidente o da chi ne fa le veci (art. 15/a/b), con avviso contenente l'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo che può anche essere diverso da quello della sede dell'Associazione (art. 1.5) -, da
- affiggere all'albo della sede (art. 1.5) e comunicare ai soci (art. 3.3) per posta ordinaria almeno dieci giorni prima della data stabilita per l'Assemblea stessa.
- 7.2. L'avviso può contenere anche la data della seconda convocazione, che non può essere nello stesso giorno della prima.
- 7.3. Quando vi siano modificazioni dello Statuto all'ordine del giorno dell'Assemblea (art. 6.3/a), l'avviso deve contenere anche il nuovo testo proposto ed essere affisso e comunicato almeno venti giorni prima della data stabilita per l'Assemblea in prima convocazione.

ARTICOLO 8

Costituzione Assemblea

- 8.1. L'Assemblea ordinaria dei Soci (art. 6.2) è validamente costituita:
- in prima convocazione (art. 7.1), quando sia presente almeno la metà dei Soci (art. 3.3);
- in seconda convocazione (art. 7.2), qualunque sia il numero dei Soci presenti (art. 3.3);
- 8.2. L'Assemblea straordinaria dei Soci (art. 6.3) è validamente costituita:
- a) per le modificazioni statutarie (art. 6.3/a):
- -in prima convocazione (art. 7.1), quando siano presenti almeno due terzi dei Soci (art. 3.3);
- in seconda convocazione (art. 7.2), quando sia presente almeno un decimo dei Soci (art. 3.3);
- b) per lo scioglimento e l'estinzione dell'Associazione (art. 6.3/b):
- sia in prima che in seconda convocazione, quando siano presenti almeno tre quarti dei Soci (art. 3.3 e art. 21, 3° comma, Cod. Civ.).
- 8.3. Il Socio che è nell'impossibilità di partecipare all'Assemblea può delegare per iscritto a rappresentarlo, partecipando e votando, un altro Socio (art. 3.3), che non sia componente del Consiglio di Amministrazione (art. 11) nei casi previsti dall'articolo 10.2. seguente.
- 8.4. [SOPPRESSO]
- 8.5. Il Socio (art. 3.3) per partecipare all'Assemblea, personalmente o per delega, deve avere versato la quota associativa (art. 6/a) per l'anno in corso.
- 8.6. Ciascun Socio può portare non più di cinque deleghe (art. 3.3); tutte le deleghe devono essere depositate presso la presidenza (art. 9.1) prima dell'inizio dell'Assemblea.

ARTICOLO 9

Presidenza Assemblea

- 9.1. Assume la presidenza dell'Assemblea dei Soci il Presidente dell'Associazione (art. 15/a) o chi ne fa le veci (art. 15/b); in mancanza chi viene designato dalla maggioranza dei Soci presenti (art. 8).
- 9.2. Il Presidente dell'Assemblea nomina il Segretario, di regola nella persona del Segretario dell'Associazione (art. 15/c); in mancanza, nella persona di un Socio presente.
- 9.3. In caso di Assemblea straordinaria il verbale deve essere redatto per atto notarile.
- 9.4. Il Presidente dell'Assemblea nomina pure due Scrutatori che lo assistono nello spoglio delle schede, quando l'Assemblea determini di deliberare a schede segrete sulle nomine (art. 6/b/c/d) o su altro argomento di sua competenza (art. 6).

ARTICOLO 10

Deliberazioni Assemblea

- 10.1. Ogni Socio (art. 3.3) presente, personalmente o per delega (art. 8), ha diritto ad un voto nelle deliberazioni assembleari.
- 10.2. Nelle deliberazioni di approvazione del Bilancio consuntivo (artt. 4.5 e 6.2/e) ed in quelle che riguardano la loro responsabilità (art. 6.2/f), i componenti del Consiglio di Amministrazione (art. 11) non hanno voto, né possono rappresentare altri Soci (art. 8.3).
- 10.3. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti espressi, anche quando per qualsiasi motivo alcuni degli intervenuti (art. 8) si allontanino o si astengano dal voto.
- 10.4. L'Assemblea determina a maggioranza le modalità con cui procedere alle nomine (art. 6.2/b/c/d); la votazione dovrà essere a scrutinio segreto se alcuno dei partecipanti lo richieda espressamente. Qualora l'Assemblea abbia deliberato di provvedere alle nomine con modalità che portino ad una parità di voti, si considera eletto:
- Consigliere (art. 11.1), chi sia Socio da maggior tempo;
- Revisore (art. 16) o Probiviro (art. 18), il Socio, con precedenza sul non Socio, e, tra Soci, quello che lo sia da maggior tempo;
- in caso di ulteriore parità, il più anziano di età.
- 10.5. Per deliberare lo scioglimento e l'estinzione dell'Associazione (artt. 6.2/b e 19), occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei Soci (artt. 3.3), a sensi dell'art. 21, 3° comma, del Codice Civile.
- 10.6. Le deliberazioni devono constare dal verbale trascritto nell'apposito Libro delle Assemblee; verbale sottoscritto, di regola, dal Presidente (art. 9.1) e dal Segretario (art. 9.2) dell'Assemblea o da un notaio (art. 9.3).
- 10.7. Le deliberazioni assembleari possono essere annullate o sospese soltanto a norma dell'articolo 23 del Codice Civile.

CAPO 2° - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ARTICOLO 11

Composizione Consiglio

- 11.1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da non meno di tre e non più di undici Soci (art. 3.3) secondo determinazione dell'Assemblea dei Soci (art. 6.2/b). Partecipano inoltre alle riunioni del Consiglio, con voto consultivo, i precedenti Presidenti dell'Associazione.
- 11.2. Possono partecipare alle riunioni del Consiglio, senza diritto di voto, persone anche estranee all'Associazione, aventi particolari competenze su materie oggetto di delibera consiliare, al fine di consentire



ai membri del Consiglio una diretta documentazione prima di assumere le decisioni che a loro competono.

- 11.3. I Consiglieri durano in carica un triennio, salvo che la delibera di nomina determini un periodo più breve, e comunque fino all'approvazione dell'ultimo Bilancio consuntivo (artt. 4.5/a e 6.2/e) del periodo ed alle nuove nomine assembleari (art. 6.2/b); prestano la loro attività gratuitamente; sono rieleggibili.
- 11.4. I Consiglieri, che senza giustificato motivo non partecipano a due riunioni consiliari (art. 13) consecutive, sono equiparati a dimissionari.
- 11.5. Se vengono a mancare uno o più Consiglieri, gli altri provvedono a sostituirli con delibera consiliare approvata dall'Organo di controllo (art. 17/c); quelli così nominati restano in carica fino alla prima Assemblea dei Soci che delibera al riguardo (art. 6.2/b).
- 11.6. L'intero Consiglio di Amministrazione cessa dall'ufficio quando viene meno, per dimissioni o per altra causa, la maggioranza dei suoi membri; la gestione ordinaria viene assicurata dai membri rimasti in carica, finché l'Assemblea dei Soci convocata d'urgenza (art. 7) dai Consiglieri restanti o, in mancanza, dell'Organo di controllo (art. 17/c) abbia ricostituito il Consiglio (art. 6/b).

ARTICOLO 12 Convocazione Consiglio

- 12.1. Il Consiglio di Amministrazione viene convocato dal Presidente dell'Associazione che lo presiede (art.15/a), o, nel caso di suo impedimento, assenza o mancanza, da un Vicepresidente (art.15/b), o, per mandato di uno di loro, dal Segretario, (art. 15/c), mediante avviso contenente l'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo che può anche essere diverso da quello della sede dell'Associazione (art. 1.2) da comunicarsi, nei modi stabiliti dal Consiglio stesso, a ciascun componente del Consiglio di Amministrazione (art. 11) ed all'Organo di controllo (art. 16) almeno dieci giorni prima della riunione o, nel caso che il convocante ritenga urgente, mediante telegramma o fonogramma, almeno quarantotto ore prima della riunione; tali termini possono venire abbreviati con l'accordo di tutti i componenti del Consiglio e dell'Organo di controllo in carica.
- 12.2. Il Consiglio di Amministrazione deve essere convocato quando ne facciano richiesta scritta, indicandone l'ordine del giorno, almeno tre dei suoi componenti o l'Organo di controllo; decorsi inutilmente dieci giorni dalla richiesta, il Consiglio viene convocato dall'Organo di controllo (art. 17/c).

ARTICOLO 13 Adunanze e deliberazioni Consiglio

- 13.1. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono validamente costituite con la presenza della maggioranza dei suoi componenti (art. 11.1) in carica; questi non possono farsi rappresentare. Nel caso in cui il Consiglio di Amministrazione sia composto da tre membri, la riunione è validamente costituita solo con la presenza di tutti e tre i membri.
- 13.2. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti espressi dai suoi componenti presenti.
- 13.3. Alle riunioni del Consiglio assiste di diritto l'Organo di controllo (art. 16) ed il Segretario (art. 15/c), che, di regola, ne redige il verbale.
- 13.4. Le deliberazioni devono constare dal verbale trascritto nell'apposito Libro del Consiglio di Amministrazione e sottoscritto dal Presidente

e dal Segretario della riunione.

ARTICOLO 14 Rappresentanza e Poteri

14.1. La rappresentanza dell'Associazione spetta al Presidente (art. 15/a) o, in caso di impedimento, assenza o mancanza di questi, a un Vicepresidente (art. 15/b), disgiuntamente tra loro, con facoltà di delegare, anche in giudizio, e con potere di proporre azioni e domande e di resistervi, in qualunque sede e grado, in arbitrati ed innanzi a giurisdizioni ed organi amministrativi, di nominare avvocati, procuratori consulenti tecnici e periti, di stipulare transazioni e compromessi.

14.2. Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, eccettuati soltanto quelli che la legge o lo statuto riservano inderogabilmente all'Assemblea dei Soci

(art. 6)

14.3. [SOPPRESSO]

Il Consiglio di Amministrazione può delegare poteri al Presidente, ai Vicepresidenti ed agli altri suoi componenti (art. 11.1), individualmente, disgiuntamente, congiuntamente

14.4. Il Consiglio di Amministrazione può altresì deliberare di conferire procure per singoli atti e contratti o per categorie di atti e contratti anche a persone non facenti parte del Consiglio stesso.

ARTICOLO 15 Competenze Consiglio

Al Consiglio di Amministrazione - oltre ai poteri con facoltà di delegare e di conferire procure di cui all'articolo 14 precedente - competono, in particolare, le seguenti attribuzioni:

a) nominare, nel proprio seno, il Presidente dell'Associazione, al guale spetta: rappresentare l'Associazione (art. 14.1), convocare e presiedere le Assemblee dei Soci (artt. 7 e 9) e le adunanze consiliari (artt. 12 e 13), sovrintendere alla verbalizzazione ed all'esecuzione delle deliberazioni assembleari (art. 10) e consiliari (artt. 13 e 14.3), compiere quant'altro previsto dalla legge o dallo statuto;

b) nominare, nel proprio seno, uno o due Vicepresidenti, i quali coadiuvano il Presidente e, in ordine di anzianità di appartenenza all'Associazione, ne fanno le veci in caso di suo impedimento, assenza o

mancanza, con i poteri di rappresentanza (art. 14.1);

c) nominare, anche al di fuori dei suoi componenti, il Segretario dell'Associazione - determinandone i poteri e la durata che non può superare quella del Consiglio stesso (artt. 11.3 e 11. 6) - per: coadiuvare la Presidenza (art. 15/a/b) nelle operazioni di preparazione, convocazione (artt. 7 e12), costituzione (artt. 8 e 13), svolgimento (artt. 9 e 13) e verbalizzazione (artt. 10 e 13) delle Assemblee dei Soci e delle riunioni del Consiglio; curare la tenuta del Libro delle Assemblee (art. 10.6), del Libro del Consiglio (art. 13.4), dello Schedario dei Soci (art. 3), del Protocollo della corrispondenza, degli Atti dell'Associazione;

d) nominare, anche al di fuori dei suoi componenti, il Tesoriere dell'Associazione - determinandone i poteri (art. 14) e la durata che non può superare quella del Consiglio stesso (artt. 11.3 e 11.6) - per: coadiuvare la Presidenza (art. 15/a/b) nelle operazioni di accertamento e riscossione delle entrate (art. 4.1), di acquisto di beni, opere, merci e servizi, di impegno e liquidazione dei pagamenti, di anticipazioni e rimborso dei fondi spese, di formazione dei bilanci (artt. 4.4 e 15/h); cura-



re la tenuta degli Inventari e del Giornale di cassa, delle note, fatture e degli altri documenti contabili inerenti alle operazioni anzidette ed alle altre relative ai movimenti finanziari ed alle variazioni patrimoniali;

e) nominare i Soci benemeriti e i Soci onorari (art. 3.7);

f) [SOPPRESSO]

- g) deliberare, con il parere favorevole dell'Organo di controllo (art. 17/a), il Regolamento amministrativo-contabile contenente le attribuzioni e le norme per: la tenuta della contabilità, la formazione dei bilanci (art. 4.5) e l'espletamento del Servizio di cassa, quest'ultimo affidato, di regola, ad una banca designata dal Consiglio di Amministrazione;
- h) stipulare, eseguire, modificare e risolvere contratti e convenzioni (art. 2.2), anche di carattere economico-finanziario, per l'esercizio di attività e l'attuazione di iniziative nell'ambito degli indirizzi programmatici e compiere ogni altro atto ed operazione finanziaria, mobiliare, immobiliare che a giudizio del Consiglio sia necessario od utile per il perseguimento dello scopo dell'Associazione (art. 2.1), con facoltà di delegarne, in tutto o in parte, l'esecuzione;
- i) presentare all'Assemblea dei Soci (art. 6.2/e) i Bilanci e le Relazioni di cui all'art. 4.5;
- istituire, regolare e sciogliere Organi consultivi e operativi, Comitati, Commissioni, anche permanenti e con la partecipazione di non Soci, che propongano iniziative e programmi di lavoro, ne curino lo svolgimento, ne verifichino i risultati;
- m) assumere e dimettere dipendenti, fissandone il trattamento economico secondo la normativa vigente, nonché avvalersi e dispensarsi di prestazioni di lavoro autonomo, nominare e revocare consulenti, concordandone i compensi, nei limiti necessari al regolare funzionamento e al perseguimento degli scopi (art. 2) dell'Associazione;
- n) riconoscere o promuovere in funzione delle migliori forme di organizzazione operativa nelle zone territoriali - la costituzione di eventuali Gruppi elaborandone i relativi regolamenti;
- o) valutare ed autorizzare le manifestazioni decentrate anche tramite eventuali Organi previsti al precedente punto I);
- p) deliberare la convocazione dell'Assemblea dei Soci (art. 7) ogniqualvolta lo ritenga opportuno;
- q) designare i candidati per il Consiglio di Amministrazione nazionale per ottemperare alla procedura prevista per l'elezione del Consiglio di Amministrazione dell'AlL nazionale;
- r) riscontrare tempestivamente, anche eventualmente dandone mandato al Presidente o ad uno dei Consiglieri, le richieste di dati e documenti e le istanze di verifica e controllo che pervengano dall'AlL nazionale.

CAPO 3° - ORGANO DI CONTROLLO

ARTICOLO 16 Composizione Organo di controllo

16.1. L'Organo di controllo è composto da tre persone - anche non socie (art. 10.4) - nominate dall'Assemblea dei Soci (art. 6.2/c), delle quali una con funzioni di Presidente, scelte di preferenza tra gli iscritti nel ruolo dei Revisori contabili e negli Albi professionali dei dottori commercialisti e dei ragionieri, in altri Albi professionali, o tra persone con esperienza in materia contabile - finanziaria, che non siano coniu-

gi, parenti od affini entro il quarto grado dei componenti del Consiglio di Amministrazione (art. 11).

16.2. I Revisori durano in carica un triennio, salvo che la delibera di nomina determini un periodo più breve, e comunque fino all'approvazione dell'ultimo Bilancio consuntivo (artt. 4.5/a e 6.2/e) del periodo ed alle nuove nomine assembleari (art. 6.2/c); svolgono le loro funzioni gratuitamente; sono rieleggibili.

16.3. [SOPPRESSO]

ARTICOLO 17 Competenze Organo di controllo

All'Organo di controllo compete:

- a) controllare la gestione finanziaria e patrimoniale, accertando il rispetto delle norme di legge, dello Statuto e dei regolamenti (art.15/g), l'ordinato andamento amministrativo, la regolare tenuta della contabilità e la rispondenza del Bilancio (art. 4.5) alle risultanze contabili;
- b) presentare all'Assemblea dei Soci (art. 6.2/e) una propria relazione, con gli eventuali rilievi, sull'andamento amministrativo-contabile ed economico-finanziario;
- c) provvedere, occorrendo, a richiedere la convocazione dell'Assemblea dei Soci (art. 7.1) e del Consiglio di Amministrazione (artt. 11.6 e 12.2), ad approvare le delibere di sostituzione di cui all'art. 11.5 ed a quant'altro previsto di competenza dell'Organo di controllo dallo Statuto e dalle disposizioni di legge.

CAPO 4° - COLLEGIO DEI PROBIVIRI

ARTICOLO 18 Composizione e competenze Collegio Probiviri

18.1. L'Assemblea dei Soci, ove e quando lo ritenga, può nominare (art. 6.2/d) il Collegio dei Probiviri, composto da tre persone - anche non socie (art. 10.4) - nominandone, tra esse, il Presidente.

18.2. I Probiviri durano in carica un triennio, salvo che la delibera di nomina determini un periodo più breve; prestano la loro attività gratuitamento: sono riologgibili

tamente; sono rieleggibili.

- 18.3. Compete al Collegio dei Probiviri, in prima istanza, giudicare secondo equità le controversie che sorgano tra i singoli Soci, tra questi e gli Organi dell'Associazione, tra l'Associazione e l'AIL (art. 2.1), su richiesta scritta, motivata e tempestiva, degli interessati, ed esperire ogni tentativo di amichevole composizione.
- 18.4. Eventuali controversie tra l'AIL nazionale e la sezione AIL della provincia di Venezia, saranno devolute alla competenza del Collegio dei Probiviri dell'AIL nazionale

PARTE TERZA - DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 19 Scioglimento ed estinzione

19.1. L'Associazione può essere sciolta ed estinta dall'Assemblea dei Soci (artt. 1.6 e 6.3/a), convocata e costituita a norma degli articoli 7 e 8.2/b, con delibera presa e verbalizzata a norma degli articoli 10.5 e 9.3 precedenti.

19.1.bis L'Associazione deve essere sciolta qualora il numero dei Soci venga ad essere inferiore a 20 (venti) e non venga reintegrato entro l'esercizio finanziario nel quale si verifica la diminuzione.

19.2. L'Assemblea che delibera lo scioglimento o l'estinzione dell'Associazione:



- a) nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio ai sensi dell'articolo 30 del Codice Civile e degli articoli 11 e 21 delle Disposizioni di attuazione del medesimo;
- b) delibera sulla devoluzione dei beni rimasti dopo esaurita la liquidazione e sulle relative modalità, destinandoli in via prioritaria all'AlL nazionale ed in via subordinata ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale operanti in identico o analogo settore o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n° 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
- 19.3. In mancanza, per qualsiasi motivo, di deliberazione assembleare, provvede in riguardo l'Organo amministrativo dell'AlL nazionale (art. 2.1).

ARTICOLO 20 Rinvio

Per quanto non contemplato e regolato dal presente Statuto, si applicano le norme del Codice Civile e le altre disposizioni di legge in materia di Onlus e di Associazioni private non aventi per oggetto l'esercizio di attività commerciali, né fini di lucro o speculativi.

Firmato GIOVANNI ALLIATA di MONTEREALE – FRANCESCO CANDIANI Notaio L.S.

